

INDENNITA' ORDINARIA DI DISOCCUPAZIONE

<u>A chi spetta</u>	✓ L'indennità ordinaria di disoccupazione spetta ai lavoratori, assicurati contro la disoccupazione, che siano stati licenziati. ✓ Spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro. ✓ Non spetta ai lavoratori che si dimettono volontariamente; fanno eccezione le lavoratrici in maternità e le dimissioni per giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni)
<u>Quando spetta</u>	Per aver diritto alla corresponsione dell'indennità i lavoratori devono far valere entrambi i seguenti requisiti: 1) almeno due anni di assicurazione all'INPS; 2) almeno 52 contributi settimanali nel biennio (24 mesi) precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro (nel calcolo sono considerati i giorni di malattia, infortunio, maternità, ferie, festività).
<u>Per quanto tempo spetta</u>	✓ L'indennità è corrisposta per 180 giorni. A partire dal 1° gennaio 2008 la durata dell'indennità di disoccupazione è passata da 7 a 8 mesi (12 per coloro che hanno superato i 50 anni di età). ✓ Ai lavoratori sospesi l'indennità spetta nel limite massimo di 65 giorni.
<u>La domanda</u>	La domanda va presentata all'ufficio INPS più vicino - dopo essersi iscritti nelle liste dei disoccupati presso i "Centri per l'impiego" - entro 68 giorni dal licenziamento o cessazione del rapporto di lavoro. Per essere presa in considerazione, ciascuna domanda deve contenere la documentazione ritenuta indispensabile e le informazioni indicate nel modulo (art. 1, comma 783, legge 296/06).
<u>La modulistica</u>	✓ Modello "DS 21": il <i>"modello domanda"</i>, a cura del lavoratore (su originale a lettura ottica). ✓ Modello "DS 22": dichiarazione, a cura del datore di lavoro (anche su copia). In alternativa, è possibile presentare una <i>"dichiarazione sostitutiva"</i> con la quale autocertificare le informazioni relative all'ultimo rapporto di lavoro (su apposito modello "autocertif.DSO"). ✓ Modello "ANF/PREST": modello di fruizione dell'assegno per il nucleo familiare (da compilare se ricorrono le condizioni). ✓ Modello "DETRAZIONI": modello concernente il diritto alle detrazioni di imposta (da compilare se ricorrono le condizioni).
<u>La decorrenza</u>	L'indennità decorre: - dall'8° giorno dal licenziamento (se la domanda è stata presentata entro i primi 7 giorni); - dal 5° giorno successivo alla presentazione della domanda negli altri casi.
<u>L'importo</u>	✓ L'indennità è corrisposta (considerando la retribuzione lorda mensile percepita nei tre mesi precedenti la cessazione dal lavoro nei limiti di un importo massimo stabilito dalla legge) nella misura del 60% per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e ottavo mese, al 40% per i mesi successivi. Ai lavoratori sospesi l'indennità è pagata nella misura del 50% della retribuzione. ✓ Per il 2008 tale importo mensile è di € 858,58 (somma elevata ad € 1.031,93 per i lavoratori che hanno potuto far valere una retribuzione lorda mensile superiore a € 1.857,48).
<u>Il pagamento</u>	L'indennità può essere riscossa: 1) con assegno circolare; 2) con bonifico sul proprio c/c bancario o postale; 3) presso lo sportello di un qualsiasi ufficio postale. Nel caso di accredito in conto corrente bancario o postale devono essere indicati anche gli estremi dell'ufficio pagatore presso cui si intende riscuotere la prestazione, nonché le coordinate bancarie o postali (IBAN, ABI, CAB) e il numero di conto corrente.
<u>Quando cessa</u>	Quando il lavoratore: ✓ ha percepito tutte le giornate di indennità spettanti; ✓ è avviato ad un nuovo lavoro ovvero è cancellato (per qualunque motivo) dalle liste di disoccupazione; ✓ diventa titolare di un trattamento pensionistico diretto (di vecchiaia, di anzianità, anticipato, di inabilità o assegno di invalidità).
<u>Eventuale ricorso</u>	Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato provinciale dell'INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica la reiezione. Il ricorso, indirizzato al Comitato Provinciale, può essere: 1) presentato agli sportelli della Sede dell'INPS che ha respinto la domanda; 2) inviato alla Sede dell'INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno; 3) presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge. Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili per l'accoglimento del ricorso stesso.

Legenda

<u>Contributo settimanale</u> alias <u>1 settimana di contribuzione</u> alias <u>iscrizione per almeno 1 settimana all'assicurazione obbligatoria</u>	<i>Aver lavorato almeno un giorno durante una settimana (per l'INPS anche un solo giorno lavorativo equivale ad 1 settimana di contribuzione)</i>
<u>Come intende l'INPS, temporalmente, la settimana</u>	<i>La settimana, per l'INPS, inizia la domenica e termina il sabato successivo</i>
<u>Lavoratore licenziato o rimasto disoccupato</u>	<i>Tra queste categorie non rientra il personale che volontariamente ha interrotto il rapporto di lavoro a tempo determinato</i>
<u>Personale con rapporto di lavoro fino al 31 agosto o fino al 30 giugno</u>	<i>Può richiedere una o l'altra indennità solo per i periodi intercorrenti tra il termine del rapporto di lavoro in corso e l'inizio di un nuovo rapporto</i>
<u>Personale con rapporti di lavoro saltuari</u>	<i>Può richiedere l'indennità anche per i periodi intercorrenti tra una supplenza e l'altra</i>